

deliberazione n. 140

CONVALIDA ELEZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE FRANCESCO COMI,
SUBENTRATO PER SURROGAZIONE AL CONSIGLIERE GIULIO SILENZI,
A NORMA DELL'ARTICOLO 16, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 15 SETTEMBRE 2004, N. 201

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 146/04, a iniziativa dell'Ufficio di Presidenza "Convalida elezione del Consigliere regionale Francesco Comi, subentrato per surrogazione al Consigliere Giulio Silenzi, a norma dell'articolo 16,

primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108"

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Dato atto che nel Consiglio regionale delle Marche si è reso vacante il seggio ricoperto dal Consigliere Giulio Silenzi a seguito delle dimissioni dalla carica dal medesimo rassegnate in data 12 luglio 2004;

Dato atto che il Consiglio regionale, nella seduta del 14 luglio 2004, n. 195, ha provveduto, a norma dell'articolo 16, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, ad assegnare il seggio suddetto al sig. Francesco Comi;

Visto l'articolo 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, che riserva al Consiglio regionale la convalida della elezione dei propri componenti;

Visto l'articolo 14 del Regolamento interno, che prevede la convalida da parte del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni nonché all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di cause di incandidabilità;

Viste le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7, secondo comma, della legge 154/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in

materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere regionale;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 2, della l.r. 3 aprile 2000, n. 23, che prevede ulteriori cause di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 6 settembre 2004, n. 1793;

Esaminate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui non risultano sussistere cause di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale né condizioni di incompatibilità con l'esercizio della carica stessa in capo al sig. Francesco Comi;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente dell'area processi normativi;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di convalidare l'elezione del Consigliere regionale Francesco Comi.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Minardi

I CONSIGLIERI SEGRETARI
f.to Gabriele Martoni
f.to Umberto Trenta